



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 23 del 15/02/2012**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 gennaio 2012, n. 126

Offerta formativa a.s. 2012-2013 - Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale. Presa d'atto dell'Accordo tra Regione Puglia ed Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia.

L'Assessore al Diritto allo Studio e Formazione Professionale, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Sistema dell'Istruzione e confermata dal Dirigente del Servizio Scuola, Università e Ricerca, riferisce quanto segue:

VISTI

- la Legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione", che riconosce alle Regioni una competenza concorrente e esclusiva nelle politiche educative e formative;
- il Decreto legislativo 15 aprile 2005 n. 76, recante la "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- il Decreto legislativo 15 aprile 2005 n. 77, recante la "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- il Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- la Legge del 27 dicembre 2006 n. 296 articolo 1, comma 622, che prevede l'innalzamento a 10 anni dell'obbligo di istruzione, come modificata all'articolo 64, comma 4 bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133;
- la Legge 2 aprile 2007 n. 40, che con particolare riferimento all'articolo 13, comma 1- quinquies, contempla l'adozione di Linee Guida, in Conferenza Unificata, per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti tecnici e professionali ed i percorsi di leFP finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali, di competenza delle Regioni, compresi in apposito Repertorio nazionale;
- il Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 22 agosto 2007, n.139, relativo al regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, che prevede, tra l'altro, "l'equivalenza formativa di tutti i percorsi, nel rispetto dell'identità dell'offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricula dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio";
- il Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 27 gennaio 2010 n.9, con il quale è stato adottato il modello di certificazione dei saperi e delle competenze acquisiti dagli studenti nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, recante norme per il riordino degli istituti professionali a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112,

convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133; che approvando il Regolamento sul riordino dell'istruzione professionale di Stato, prevede all'articolo 2, comma 3, che gli istituti professionali possono svolgere, in regime di sussidiarietà e nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni in materia, un ruolo complementare e integrativo rispetto al sistema di istruzione e formazione professionale ai fini del conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n.226/2005, inclusi nel repertorio nazionale;

- il Decreto interministeriale 15 giugno 2010 di recepimento dell'Accordo del 29 aprile 2010 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante il "Primo anno di attuazione 2010-11 dei percorsi di istruzione e formazione professionale ai sensi dell'art. 27 c. 2 del D. Lgvo n. 226/2005", con l'individuazione delle 21 figure professionali relative alle qualifiche di durata triennale e quadriennale e degli standard minimi delle competenze tecnico-professionali contenute negli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 all'Accordo stesso;

- il Decreto interministeriale 18 gennaio 2011 di recepimento dell'Intesa del 16 dicembre 2010 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i Comuni, le Province e le Comunità Montane riguardante l'adozione di Linee guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 13, comma 1-quinques del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, unitamente all'Allegato "A" e alle Tabelle 1, 2 e 3 annessi all'Intesa medesima;

- il Decreto interministeriale 11 novembre 2011 di recepimento dell'Accordo del 27 luglio 2011, approvato in Conferenza Stato Regioni tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

#### RICHIAMATE

- la Deliberazione di Giunta Regionale del 4 agosto 2010 n. 1815 riguardante l'Attuazione Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale: Fase transitoria a.s. 2010-2011. Attuazione sistema surrogatorio. Presa d'atto del Decreto interministeriale (MIUR-MLPS) del 15 giugno 2010;

- la Deliberazione di Giunta Regionale del 21 gennaio 2011 n. 32 concernente l'Offerta formativa a.s. 2011-2012 Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale. Presa d'atto dell'Accordo tra Regione Puglia ed Ufficio Scolastico Regionale;

- la Deliberazione di Giunta Regionale del 2 novembre 2011 n. 2410 recante "Linee di indirizzo regionali per il dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell'offerta formativa 2012-2013".

#### CONSIDERATO che

l'Accordo approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni il 29 aprile 2010 ha definito, nella fase transitoria, l'avvio della messa a regime dei percorsi di istruzione e formazione professionale e che l'Intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata, in data 16 dicembre 2010, riguardante l'adozione di Linee Guida, ha definito le indicazioni e gli orientamenti per la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale;

la Regione Puglia con DGR n. 32 del 21 gennaio 2011, nelle more di una disciplina legislativa regionale dell'intera materia dell'istruzione e formazione professionale ha già determinato l'offerta di percorsi professionalizzanti, in regime di sussidiarietà integrativa, da parte degli istituti professionali rispetto all'offerta delle istituzioni formative del sistema di Istruzione e Formazione Professionale di cui al Capo III del d.lgs. n. 226/2005, in applicazione dell'art.2, comma 3 del D.P.R. 15 marzo 2010, n.87;

gli istituti professionali statali della Regione Puglia hanno deliberato, nella loro autonomia di voler realizzare percorsi di qualifica triennale in regime sussidiario;

l'offerta completa di istruzione e formazione professionale, in un quadro organico unitario, verrà assicurata anche dagli Enti di formazione professionale accreditati, a garanzia di un ampliamento e una differenziazione dell'offerta formativa;

gli oneri previsti a carico della Regione dal Capo V, punto 4, della predetta intesa, non hanno riflessi immediati sul corrente esercizio finanziario del Bilancio regionale, ma agli stessi la Regione dovrà far fronte a partire dall'anno conclusivo dei primi percorsi triennali di istruzione e formazione professionale in regime sussidiario.

TANTO PREMESSO SI RITIENE:

- di confermare che, nell'ambito della propria programmazione dell'offerta formativa e nel rispetto dell'autonomia delle Istituzioni scolastiche, l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione da parte degli istituti professionali statali, si attui in regime di sussidiarietà integrativa, anche per il 2012-2013, al fine di consentire agli studenti iscritti ai percorsi quinquennali di conseguire, al termine del terzo anno, anche i titoli di qualifica professionale indicati nella Tabella 1 allegata all'Intesa del 16.12.2010;
- che gli Istituti Professionali realizzano i percorsi di qualifica triennale in regime di sussidiarietà, utilizzando le quote di autonomia e di flessibilità di cui all'articolo 5, comma 3, lettere a) e c) del D.P.R. n. 87/2010, sulla base dei criteri di cui al Capo II, punto 2.2. delle Linee Guida approvate in Conferenza Unificata del 16 dicembre 2010 e nei limiti delle risorse disponibili;
- che vanno promosse le misure di accompagnamento per favorire il dialogo tra i sistemi formativi e il collegamento tra i percorsi di leFP e i percorsi di Istruzione Professionale, anche in relazione ai fabbisogni espressi dal mondo del lavoro e dal territorio, oltre che per prevenire e contrastare la dispersione scolastica;

Si rileva, infine, con riferimento al punto 4. della precitata Intesa che, in data 16 gennaio 2012 è stato stipulato un Accordo tra la Regione Puglia e USR Puglia, con il quale vengono disciplinati gli aspetti fondamentali della sussidiarietà per gli Istituti professionali così come indicati dall'Intesa che ha approvato le Linee guida.

“Sezione copertura finanziaria ai sensi della L.R. n° 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni”  
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale, trattandosi di atto di natura programmatica.

Sulla base delle risultanze istruttorie, l'Assessore relatore propone l'adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale, ai sensi della Legge n° 7/97, art. 4 comma 4, lettere d).

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore per il Diritto allo Studio e alla Formazione Professionale;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento del Servizio Scuola, Università e Ricerca, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

- di confermare che, nell'ambito della propria programmazione dell'offerta formativa e nel rispetto dell'autonomia delle Istituzioni scolastiche, l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione da parte degli istituti professionali statali, si attui in regime di sussidiarietà integrativa, anche per il 2012-2013, al fine di consentire agli studenti iscritti ai percorsi quinquennali di conseguire, al termine del terzo anno, anche i titoli di qualifica professionale indicati nella Tabella 1 allegata all'Intesa del 16.12.2010;
- di prendere atto dell'Accordo stipulato con l'USR Puglia in data 16 gennaio 2012 (all. 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), con cui vengono disciplinati gli aspetti fondamentali della sussidiarietà per gli Istituti professionali;
- di approvare l'elenco completo di tali istituti, con la indicazione, in corrispondenza di ciascuno di essi, delle figure professionali relative alle qualifiche dei percorsi triennali di cui all'Accordo 29.4.2010, che potranno essere rilasciate, al termine del terzo anno, agli studenti che ne abbiano fatto richiesta all'atto dell'iscrizione alla prima classe per l'a.s. 2012/2013, di cui all'All. A dell'Accordo;
- di stabilire che per la predisposizione dell'offerta sussidiaria integrativa, gli Istituti Professionali utilizzino le quote di autonomia e di flessibilità di cui all'articolo 5, comma 3, lettere a) e c) del D.P.R. n. 87/2010, sulla base dei criteri di cui al Capo II, punto 2.2. delle Linee Guida citate e nei limiti delle risorse disponibili, come disciplinate al punto 5. dell'Art. 1 dell'Accordo in allegato;
- di impegnarsi ad individuare le risorse necessarie a far fronte agli oneri di cui al Capo V, punto 4, dell'Intesa del 16 dicembre 2010 (commissioni di esami), nell'ambito dei prossimi esercizi finanziari;
- di notificare il presente provvedimento agli Enti ed Uffici interessati, a cura del Servizio Scuola, Università e Ricerca;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e di darne diffusione attraverso il sito istituzionale.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Teresa Scaringi Dott.Nichi Vendola